Crediti d'imposta PIANO TRANSAZIONE 5.0

Il Decreto legge Pnrr, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio, prevede il piano di **TRANSAZIONE 5.0** per il riconoscimento di **crediti d'imposta fino al 45%** e sarà operativo a tutti gli effetti solo dopo l'emanazione di due decreti attuativi.

1) I beni agevolabili
Macchinari, robot, software digitali «green»
Il programma punta a incentivare **progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici**.
Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure in alternativa, i processi interessati dall'investimento almeno del 5%).
vengono ricompresi anche **software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell'energia autoprodotta** o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione di impresa.

2) Energia rinnovabile
Nell'ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti prima citati, e che sono superiori a un importo di 40mila euro, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per **l'autoproduzione di energia rinnovabile** destinata all'autoconsumo, escluse le biomasse. Per quanto riguarda i **pannelli fotovoltaici**, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea: quindi prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza.

3) Formazione
Ammesse anche le **spese di formazione** fino al limite di 300mila euro sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica, ma solo entro il 10% degli investimenti totali (calcolando sia beni strumentali digitali sia quelli per l'autoconsumo da energia rinnovabile). Le aziende sono tenute a ricorrere a formatori esterni.

4) Le aliquote agevolative
Premiate di più le Pmi: tre le classi energetiche
Per investimenti fino a 2,5 milioni il credito di imposta arriverà al **45%** nella terza classe di efficienza energetica, cioè quella che darà risultati migliori di risparmio (almeno il 10% per l'unità produttiva o 15% per il processo).
Si scende a un credito d'imposta al **40% e al 35%** nella seconda classe di risparmio (dal 6 a 10% per unità produttiva e 10-15% per il processo) e nella prima (rispettivamente dal 3 al 6% e dal 5 al 10%).
L'intensità dell'aiuto cala all'aumentare dell'investimento, secondo la logica di premiare di più le piccole e medie aziende rispetto ai grandi gruppi. Così per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di spesa il credito d'imposta sarà del **25%** nella terza classe di efficienza energetica, del 20% nella seconda e del 15% nella prima classe. Infine, per la quota tra 10 e 50 milioni il beneficio fiscale sarà rispettivamente del 15%, 10% e 5 per cento.
Per gli investimenti effettuati in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5) Il risparmio energetico
Il raffronto del **risparmio energetico sarà fatto sui consumi dell'anno precedente** a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le imprese di nuova costituzione, il calcolo sarà invece fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno «scenario controfattuale», che sarà definito con uno dei due decreti attuativi previsti.

6) Gli adempimenti
Per l'accesso al contributo, le imprese dovranno presentare un'apposita **comunicazione al ministero** delle Imprese e del made in Italy (**Mimit**) **prima e dopo il completamento degli investimenti**. Ma, soprattutto, dovranno presentare una doppia certificazione di un valutatore indipendente: una ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili e l'altra ex post sull'effettiva realizzazione degli investimenti. Per le Pmi, le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 10mila euro.
Il Mimit dovrà nel frattempo implementare una piattaforma informatica che servirà sia a gestire le certificazioni sia a controllare l'andamento della misura. Come già previsto per Industria 4.0, poi, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un'ulteriore certificazione, stavolta rilasciata dal soggetto incaricato o abilitato alla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese per questa certificazione possono incrementare il credito d'imposta fino a 5mila euro.

7) Modalità di fruizione
La compensazione avviene presentando il modello F24 **in un'unica rata entro il 31 dicembre 2025**. **L'eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ma spalmato in cinque rate annuali di pari importo**. Nel complesso, l'ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Mimit e quest'ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione l'importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. L'importo, inoltre, è ridotto in misura corrispondente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'attività d'impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all'agevolazione, oppure a fronte di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nel caso di leasing.

8) Le esclusioni
Fuori i settori che danneggiano l'ambiente
Il "bonus" non scatta per investimenti in tutta una serie di settori ritenuti non compatibili con il principio Ue Dnsh (do not significant harm, non arrecare danni significativi all'ambiente), a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Sono esclusi anche gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle tlc, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

9) Provvedimenti attuativi
Sono attesi **due provvedimenti attuativi**. Quello centrale dovrà essere adottato dal Mimit entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e definirà il contenuto e le modalità di trasmissione dei comunicazioni e certificazioni, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, le

procedure di concessione e fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero, le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa (3,15 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2025), l'individuazione dei requisiti dei certificatori, eccezioni relative agli investimenti non agevolabili, le modalità con cui assicurare che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, come previsto dal Recovery plan.
Il secondo decreto attuativo, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

10) Che succede al piano 4.0
Il piano 5.0 non cancella i crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non portano un predeterminato risparmio energetico. Ma, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro.
I crediti d'imposta 5.0 **non sono cumulabili** con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

Saranno forniti ulteriori chiarimenti in merito dopo l'emanazione dei due decreti attuativi.

Cordiali saluti

28.02.2024

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli